

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 46 data 06/11/2019</i></p> <p>Classifica VI.7</p>	<p>Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI</p>
--	---

### PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO CHE** la normativa europea, Direttiva 2008/50/CE e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM<sub>10</sub>, totale nelle 24 ore, di 50ug/m<sup>3</sup>; un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM<sub>10</sub>, di 40 ug/m<sup>3</sup>;

**PREMESSO CHE** Il Piano di Azione, approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità;

#### **PRESO ATTO :**

- della Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 05/02/2018 "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2017/2018 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 04/02/2019 "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";
- della Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - articoli 3 e 4";
- del "Protocollo d'intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica", del 30/12/2015, tra il MATTM, la conferenza delle regioni e delle province autonome e l'ANCI;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 949 del 05/08/2019 Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente:

"Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva" e relativo parere del Consiglio delle Autonomie Locali n. 35/2019;

**RILEVATO CHE** sul territorio regionale esiste una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell'ambito della direttiva 2008/50/CE, e una rete di monitoraggio locale;

**CONSIDERATO CHE** dai dati della qualità dell'aria rilevati relativamente al articolato fine PM<sub>10</sub> si evincono delle criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;

**DATO ATTO CHE** a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

**CONSIDERATO CHE** che i luoghi di applicazione delle misure relative alla circolazione dei veicoli devono interessare preferibilmente strade con un numero elevato di veicoli circolanti e con elevata densità abitativa ;

**RILEVATO CHE** il territorio comunale di San Benedetto del Tronto è un "continuum insediativo" che si sviluppa morfologicamente in una fascia di territorio con limiti laterali naturali (litorale marino e collina) e limiti laterali artificiali (rilevato ferroviario ad est e autostrada ad ovest) le cui uniche infrastrutture stradali che l'attraversano lungo tutto il territorio sono la ex ss16 e il Lungomare;

**CONSIDERATO CHE** l'area con la maggior densità abitativa nel territorio comunale è quella compresa tra la ex ss16 e il rilevato ferroviario;

**CONSIDERATO CHE** la ss16 è la strada di collegamento tra i due caselli autostradali di Grottammare (a Nord del territorio comunale) e di San Benedetto del Tronto (a sud del territorio comunale ) e di conseguenza l'autostrada può essere utilizzata come alternativa al transito sulla ex ss16;

**VISTA** la nota della Regione Marche ns. prot. n. 62667 de 24.09.2019 ad oggetto "DGR n. 1088 del 16/09/2019 – misure contingenti per riduzione concentrazione inquinanti atmosferici" - invio atti comuni Ascoli Piceno;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 1088 del 16/09/2019 – misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva;

**CONSIDERATO** che con la Delibera di Giunta Regionale n.1088/2019 è stata modificata la perimetrazione delle aree in cui applicare le misure da parte dei Comuni e sui fattori di emissione del parco veicoli;

**RICHIAMATE** le Ordinanze Sindacali n. 2/2012, n.100/2012,n.11/2017 e n.10/2019 "provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM<sub>10</sub>. Limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti";

**SENTITI** gli Assessori Comunali all'Ambiente e alla Viabilità;

**ATTESA** dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

**VISTO** l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e

6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

**RITENUTO** necessario pertanto recepire le modifiche introdotte dalla richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 1088/2019;

### **Propone**

#### **l'emissione della seguente Ordinanza Sindacale:**

Il divieto di transito sulla ex ss16 (Corso Mazzini, Via Cavour, Via Pellico, via della Liberazione, Via C.L. Gabrielli, Via Sauro, Via Piave e Via Pasubio) alle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3;
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3;
- motocicli maggiori di 50 cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro
- ciclomotori minori di 50 cm<sup>3</sup> pre Euro.

I divieti sopra indicati avranno valore dalla data di firma della presente Ordinanza al 15 Aprile 2020 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.30 e tra le 14.30 e le 18.30 dei giorni da lunedì a venerdì esclusi i giorni di festività nazionale.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico che non rientrano fra quelli del comma 232 della legge 190/2014;
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti che non rientrano fra quelli del comma 232 della legge 190/2014;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL;
- veicoli dualfuel (con motori diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano la ex ss16.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, fermo restando che il trasporto dei medesimi nei luoghi di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico

Il Responsabile del Procedimento  
FEDERICI PIERGIORGIO

## IL SINDACO

Vista la proposta del responsabile del procedimento sopra riportata che si condivide nei suoi contenuti;

**PREMESSO CHE** la normativa europea, Direttiva 2008/50/CE e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM<sub>10</sub>, totale nelle 24 ore, di 50ug/m<sup>3</sup>; un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM<sub>10</sub>, di 40 ug/m<sup>3</sup>;

**PREMESSO CHE** Il Piano di Azione, approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità;

### **PRESO ATTO :**

- della Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 05/02/2018 "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2017/2018 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 04/02/2019 "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";
- della Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - articoli 3 e 4";
- del "Protocollo d'intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica", del 30/12/2015, tra il MATTM, la conferenza delle regioni e delle province autonome e l'ANCI;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 949 del 05/08/2019 Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva" e relativo parere del Consiglio delle Autonomie Locali n. 35/2019;

**RILEVATO CHE** sul territorio regionale esiste una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell'ambito della direttiva 2008/50/CE, e una rete di monitoraggio locale;

**CONSIDERATO CHE** dai dati della qualità dell'aria rilevati relativamente al articolato fine PM<sub>10</sub> si evincono delle criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;

**DATO ATTO CHE** a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

**CONSIDERATO CHE** che i luoghi di applicazione delle misure relative alla circolazione dei veicoli devono interessare preferibilmente strade con un numero elevato di veicoli circolanti e con elevata densità abitativa ;

**RILEVATO CHE** il territorio comunale di San Benedetto del Tronto è un “continuum insediativo” che si sviluppa morfologicamente in una fascia di territorio con limiti laterali naturali (litorale marino e collina) e limiti laterali artificiali (rilevato ferroviario ad est e autostrada ad ovest) le cui uniche infrastrutture stradali che l’attraversano lungo tutto il territorio sono la ex ss16 e il Lungomare;

**CONSIDERATO CHE** l’area con la maggior densità abitativa nel territorio comunale è quella compresa tra la ex ss16 e il rilevato ferroviario;

**CONSIDERATO CHE** la ss16 è la strada di collegamento tra i due caselli autostradali di Grottammare (a Nord del territorio comunale) e di San Benedetto del Tronto (a sud del territorio comunale ) e di conseguenza l’autostrada può essere utilizzata come alternativa al transito sulla ex ss16;

**VISTA** la nota della Regione Marche ns. prot. n. 62667 de 24.09.2019 ad oggetto “DGR n. 1088 del 16/09/2019 – misure contingenti per riduzione concentrazione inquinanti atmosferici” - invio atti comuni Ascoli Piceno;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 1088 del 16/09/2019 – misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva;

**CONSIDERATO** che con la Delibera di Giunta Regionale n.1088/2019 è stata modificata la perimetrazione delle aree in cui applicare le misure da parte dei Comuni e sui fattori di emissione del parco veicoli;

**RICHIAMATE** le Ordinanze Sindacali n. 2/2012, n.100/2012,n.11/2017 e n.10/2019 “provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM<sub>10</sub>. - Limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti”;

**SENTITI** gli Assessori Comunali all’Ambiente e alla Viabilità;

**ATTESA** dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso;

**VISTO** l’art. 7 comma 1 lettera b) del “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

**RITENUTO** necessario pertanto recepire le modifiche introdotte dalla richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 1088/2019;

### **ORDINA**

Il divieto di transito sulla ex ss16 (Corso Mazzini, Via Cavour, Via Pellico, via della Liberazione, Via C.L. Gabrielli, Via Sauro, Via Piave e Via Pasubio) alle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3;
- veicoli a benzina pre Euro, Euro 1;
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3;
- motocicli maggiori di 50 cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro
- ciclomotori minori di 50 cm<sup>3</sup> pre Euro.

I divieti sopra indicati avranno valore dalla data di firma della presente Ordinanza al 15 Aprile 2020 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.30 e tra le 14.30 e le 18.30 dei giorni da lunedì a venerdì esclusi i giorni di festività nazionale.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico che non rientrano fra quelli del comma 232 della legge 190/2014;
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti che non rientrano fra quelli del comma 232 della legge 190/2014;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL;
- veicoli dualfuel (con motori diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano la ex ss16.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, fermo restando che il trasporto dei medesimi nei luoghi di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico

Tutti gli Organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale cureranno il rispetto della presente Ordinanza che verrà portata a conoscenza del pubblico mediante la installazione della prescritta segnaletica.

Eventuali permessi di transito alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale.

### **RENDE NOTO**

- in sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada;
- l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e

- l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;
  - gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale in Piazza Battisti 1, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
  - avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

### **DISPONE**

- l' apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della Multiservizi s.p.a. società affidataria del Servizio Segnaletica per conto del Comune di San Benedetto del Tronto; necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente stradale, da mantenere in maniera efficiente;
- che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza ed al Responsabile del Servizio Viabilità per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione.

**Il Sindaco**  
Pasqualino Piunti